



*A tutte le Aziende Clienti*

## ESONERO CONTRIBUTIVO DELLE LAVORATRICI MADRI

*Rif. normativi:*

*Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 180 - 182)*

*Circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024*

### Premessa e quadro normativo

La Legge di Bilancio 2024, L. n. 213/2023, art. 1, comma 180, ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli **con rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, un esonero pari al 100% della quota dei contributi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro riparametrato su base mensile, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Il comma 181 **riconosce detto esonero, in via sperimentale, per il solo periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.**

L'INPS, con la Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Di seguito il dettaglio dei chiarimenti forniti dall'Istituto **e l'operatività per fare richiesta dell'esonero che rimane a carico del Sostituto di imposta SOLO previa richiesta della lavoratrice.**

### Soggetti beneficiari dell'esonero

Possono accedere all'esonero contributivo in esame le lavoratrici madri dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno qualificabili come "imprenditori", compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell'adozione e dell'affidamento operata dal D.Lgs n. 151/2001, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista, deve ritenersi, come esplicitato altresì dall'Istituto, che la riduzione contributiva spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.



L'agevolazione trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, compresi, sostiene anche l'Istituto, i casi di regime di part-time nonché i rapporti di:

- apprendistato,
- a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. n. 142/2001),
- a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

## Decorrenza

L'Istituto in merito alla decorrenza dell'applicazione chiarisce che l'esonero spetta a decorrere:

- **da gennaio 2024**, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti;
- **dal mese di realizzazione dell'evento**, per i casi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d'anno.

In relazione al requisito della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene chiarito che:

- qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l'esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

Non producono alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva i casi di:

- premorienza di uno o più figli;
- l'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
- l'ipotesi di non convivenza di uno dei figli;
- l'affidamento esclusivo al padre.

L'INPS precisa, inoltre, che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) in relazione al periodo 2024-2026, o del secondo figlio per il solo 2024.

In caso di nascita di un figlio che fa sorgere il diritto dell'agevolazione, o di compimento del limite di età che determina la cessazione dell'applicazione dell'agevolazione, l'esonero spetta per l'intero mese in cui si verifica l'evento.

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma e, quindi, in particolare:



- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

## Misura dell'esonero

L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (non comportando, quindi, alcuna perdita pensionistica per le beneficiarie), al 100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice

- riferita al periodo di paga mensile, è pari a 250 euro (3.000€/12)
- per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, va riproporzionata prendendo come riferimento la misura di 8,06 euro (250€/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide senza alcuna riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.

L'INPS chiarisce che, nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

## Condizioni di spettanza dell'esonero

Si rammenta che l'esonero in oggetto:

- non è assimilabile ad un incentivo all'assunzione, di conseguenza la fruizione dell'agevolazione non è subordinata al possesso del DURC da parte del datore di lavoro;
- non è soggetto all'a disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro previsti a legislazione vigente, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

A proposito dell'ultimo punto l'INPS chiarisce che l'esonero delle lavoratrici madri è strutturalmente alternativo all'esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti 2024, in considerazione dell'entità della riduzione applicabile alle lavoratrici madri, la cui applicazione esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice stessa. Laddove, dunque, nella singola mensilità ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambi gli esoneri contributivi, gli stessi devono considerarsi tra loro alternativi.



I due esoneri si fondano invero su diversi presupposti legittimanti. Si evidenzia, infatti, che, a differenza dell'esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti, per l'esonero delle lavoratrici madri non ci sono limiti mensili reddituali per l'applicazione.

## Istruzioni operative

**Al fine dell'applicazione dell'esonero in oggetto la lavoratrice titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà comunicare al datore di lavoro o, alternativamente, all'INPS mediante apposito applicativo la cui disponibilità non è ancora stata resa nota, la volontà di avvalersi dell'esonero, rendendo noti il numero di figli ed i relativi codici fiscali.**

Si suggerisce alle aziende clienti di dare la massima diffusione della presente informazione ai propri dipendenti invitando le lavoratrici madri in possesso dei requisiti a procedere (per una maggiore e più veloce applicazione del diritto all'agevolazione) a stretto giro a riconsegnare l'allegato modulo di comunicazione dei dati, **obbligatorio** ai fini dell'applicazione dell'esonero. Le lavoratrici già in possesso dei requisiti dovranno compilare, sottoscrivere e riconsegnare **entro il prossimo 25 febbraio 2024**. Le Aziende clienti dovranno riconsegnarci le dichiarazioni entro il successivo 26 febbraio 2024 al fine di poter procedere alle verifiche ed alla successiva applicazione in busta paga il prima possibile, compresi gli eventuali arretrati del beneficio da gennaio 2024 per gli aventi diritto.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati

All.1 Modello di richiesta dell'applicazione dell'esonero



## Comunicazione dei dati ai fini dell'applicazione dell'esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri

art. 1, commi 180 – 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

La sottoscritta \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in forza presso la Vostra Azienda \_\_\_\_\_ con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal \_\_\_\_\_, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, commi 180 – 182 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero

### DICHIARA

- ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di possedere i requisiti soggettivi per l'ottenimento dell'esonero contributivo a mio favore in quanto madre di N. figli \_\_\_\_ i cui dati sono sotto indicati:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

- di aver comunicato direttamente all'Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli,

in base alle informazioni riportate e ai dati forniti, di avere pertanto diritto all'esonero (*selezionare una delle seguenti opzioni*)

- tre o più figli, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 o fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- due figli, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 o fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;

e secondo le disposizioni richieste dall'Istituto INPS

### DICHIARA

di avere diritto alla fruizione dell'esonero a favore delle lavoratrici madri di cui all'art. 1, commi 180 – 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali nuovi nascite ed adozioni di figli/variazioni comunicate all'Istituto.

Firma della Lavoratrice

\_\_\_\_\_